

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

II.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	5
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato (1302-B)</i>)	5
PRESIDENTE	5, 6
TURNATURI, <i>Relatore per la VI Commissione finanze e tesoro</i>	5, 6
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore per la II Commissione affari interni</i>	6
GAMBELLI FENILI	6
MATTARELLI GINO	6
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	7

La seduta comincia alle 17,10.

MINASI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo, per la II Commissione, i deputati Di Giannantonio e Vincelli.

Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1302-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1302-B, modificato dalla V Commissione permanente del Senato, concernente l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

Sulla modifica apportata dalla V Commissione permanente del Senato hanno facoltà di riferire gli onorevoli Turnaturi, relatore per la VI Commissione, e Cattaneo Petrini Giannina, relatore per la II Commissione.

TURNATURI, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Lo schema di disegno di legge inteso ad estendere agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza le più favorevoli norme vigenti per gli ufficiali dell'analogo ruolo dell'Esercito, approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 1964, è stato approvato con emendamenti nella seduta del 7 maggio 1965 dalla V Commissione del Senato, che ha sostituito il riferimento alla legge 7 novembre 1962, n. 1598, con il rinvio alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148, frattanto emanata e con la quale è stato stabilito un più favorevole sviluppo di carriera per gli ufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, che possono ora conseguire la terza promozione, indipendentemente dalla condizione del richiamo in servizio.

Il testo così modificato ritorna oggi al nostro esame per la definitiva approvazione.

È tuttavia da considerare che, frattanto, è stata emanata la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che al titolo V — articolo 66 — detta, per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore di detto corpo, norme identiche a quelle della legge 16 ottobre 1964, n. 1148; alla cui estensione è inteso il disegno di legge in discussione.

Dovendosi evitare una pluralità di norme di identico contenuto e regolanti, attraverso fonti diverse, la materia dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'estensione della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, deve essere sancita solo per gli ufficiali del ruolo d'onore della guardia di finanza.

Pertanto il testo del disegno di legge dovrà essere ancora una volta modificato.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la II Commissione*. È vero che, nell'attesa che il disegno di legge al nostro esame arrivasse in porto, la II Commissione ha approvato un provvedimento di indirizzo più generale, relativo all'inquadramento di tutto il personale della pubblica sicurezza (provvedimento che contempla anche una norma relativa al ruolo d'onore), però non ritengo che possa essere di grave danno approvare il disegno nel testo trasmesso dal Senato, visto che la formulazione dell'articolo unico, riferendosi alla legge del 1964 anziché a quella del 1962, chiarisce in modo particolare e più analitico la posizione del personale della pubblica sicurezza del ruolo d'onore anche relativamente ai successivi scatti per la carriera.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori Turnaturi e Cattaneo Petrinì Giannina e dichiaro aperta la discussione generale.

GAMBELLI FENILI. Anche a noi sembra che la modifica introdotta dal Senato costituisce una utile sottolineatura per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sottolineatura valida, in quanto si riferisce alla legge del 16 ottobre 1964.

MATTARELLI GINO. Quando abbiamo approvato la legge che prevede norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della pubblica sicurezza, abbiamo inteso riunire in un testo unico tutte le norme relative agli ufficiali di pubblica sicurezza. Procedere ora ad altri richiami, credo voglia dire complicare ulteriormente le cose; concordo quindi con l'onorevole Turnaturi nel senso di sopprimere il richiamo, nel testo dell'articolo unico, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TURNATURI, *Relatore per la VI Commissione*. Vorrei pregarla, onorevole Cattaneo, di desistere dalla sua richiesta, perché non si tratta semplicemente di aggiungere o di togliere qualcosa. Si tratta di serietà e di tecnica legislativa. Io sono sicuro che dal punto di vista organico e della efficacia delle norme, le guardie di pubblica sicurezza godranno di un'identica protezione e di uguali diritti anche con la vecchia legge. Da parte nostra non esiste un desiderio di discriminazione, ma piuttosto un desiderio di perfezionamento della tecnica legislativa.

Se intendiamo approvare una legge seria, occorre accettare la soluzione da me prospettata. Se ripetiamo una norma approvata solo pochi mesi fa, ciò andrà a discapito del prestigio del Parlamento.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con l'onorevole Turnaturi in quanto con la legge del 13 dicembre 1965, sono state approvate le norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della pubblica sicurezza. All'articolo 66 della suddetta legge, titolo V, è previsto infatti l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore del Corpo della pubblica sicurezza.

Come ha detto l'onorevole Turnaturi poc'anzi, il disegno di legge attualmente al nostro esame si riferisce ad una legge precedente del 16 ottobre 1964, n. 1148.

Dalla prima approvazione del presente disegno di legge, avvenuta colla seduta comune del 30 ottobre 1964, come accennavo poc'anzi, molte cose sono maturate per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Esistendo infatti un testo unico, fare riferimento ad un'altra legge per inquadrare l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore del Corpo della pubblica sicurezza, mi sembra un complicare le cose, anche perché se per caso la legge cui si riferisce il testo ora in discussione dovesse modificare — magari per una virgola — il senso di qualche disposizione, quella virgola determinerebbe ricorsi al Consiglio di Stato, con tutto quel che segue.

Per semplicità, sarei quindi dell'opinione del collega Turnaturi di ritenere valido, per le guardie di pubblica sicurezza, il provvedimento da noi varato due mesi fa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esporre il nostro parere solo in ordine alla diversità del riferimento, cioè sul riferimento alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148, invece che alla legge 7 novembre 1962, n. 1598.

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (INT. — FIN. E TES.) — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Poiché il regolamento non consente di prendere in considerazione che emendamenti correlativi alle modifiche adottate dal Senato, non possiamo mettere in discussione l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi.

La II e la VI Commissione avevano approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1598

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guar-

dia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza» (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1302-B):

Presenti e votanti	53
Maggioranza	27
Voti favorevoli	52
Voti contrari	1

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Amodio, Bisantis, Borsari, Botta, Calasso, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Dal Canton Maria Pia, Dossetti, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimalda, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Pagliarani, Rampa, Russo Spena, Sangalli, Servadei, Simonacci, Viviani Luciana, della II Commissione Affari interni e i deputati Angelino Paolo, Astolfi, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, Grezzi Luigi, Lorforgia, Lenti, Longoni, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi Rocco, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Sericciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Vicentini, Zugno, della VI Commissione Finanze e tesoro.

Sono in congedo i deputati: Di Giannantonio e Vincelli, della II Commissione Affari interni.

La seduta termina alle 17,40.

~IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI